

CHIARIMENTO N. 2

La Stazione appaltante richiede per la partecipazione alla gara la categoria OG11 class. VI.

La classifica VI ai sensi dell'art. 61 comma 4 del DPR 207/2010 e smi individua un livello di importo pari ad € 10.329.000 mentre i lavori per la categoria scorporabile OG11 previsti dalla *lex specialis* ammontano ad € 5.940.782,76.

Se un concorrente volesse formare un RTI con class. IV e class. V, pur incrementate del 20%, non si arriverebbe all'importo di € 10.329.000 ma comunque si supererebbe abbondantemente l'importo dei lavori per la OG 11 indicate nella *lex specialis* di € 5.940.782,76.

In conclusione di che cosa si deve tener conto effettivamente dell'importo dei lavori nella cat. OG11 € 5.940.782,76 previsto dalla *lex specialis* oppure dell'importo dei lavori previsti dal legislatore per la classifica VI di € 10.329.000?

RISPOSTA

Non vengono forniti elementi necessari per formulare un chiarimento esaustivo e puntuale sulla questione, pertanto, si tenterà di elaborare una risposta che sia di ausilio ai concorrenti, presupponendo che il concorrente voglia costituire un sub-raggruppamento orizzontale all'interno di un RTI misto per l'esecuzione della categoria scorporabile OG11 – class. VI di € 5.940.782,76.

L'art. 61, comma 2 del DPR 207 del 2010 e smi prevede espressamente che: **“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2”.**

Di conseguenza ai sensi della normativa sopra citata, anche in caso di RTI misto, l'incremento di un quinto della propria classifica di ciascuna impresa raggruppate per un importo pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, **deve essere riferito ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili**, in ragione della natura speciale della disposizione di cui all'art. 61, comma 1 del DPR 207 del 2010 e smi che stabilisce espressamente che: **“Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4”.**

Su punto si veda in giurisprudenza il TAR Roma n. 2750 del 2012 che osserva che: **“Il necessario raccordo tra le due disposizioni induce a ritenere, pertanto, che l'istituto dell'aumento del quinto per le imprese facenti parte di un raggruppamento di imprese riguarda non il raggruppamento in sé, ma le singole imprese raggruppate; conseguentemente ove si voglia riferire detta disposizione alle associazioni temporanee di impresa di tipo verticale o misto la condizione non può che riguardare i singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili”.**

In conclusione, le imprese raggruppate usufruendo dell'aumento di un quinto delle proprie classifiche, dovranno qualificarsi per l'importo della categoria scorporabile prevista nella *lex specialis* di € 5.940.782,76.

Tuttavia, in caso di configurazione di tale raggruppamento (che, lo si ripete, si presuppone sia di tipo misto orizzontale nella verticale) oppure in caso di costituzione con diverse modalità, salvo l'utilizzo di ulteriori istituti giuridici previsti dal Legislatore, si rammenta il pedissequo rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 163 del 2006 e smi e DPR 207 del 2010 e smi in materia di raggruppamenti temporanei di impresa e nello specifico delle seguenti prescrizioni:

1. E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010 (d'ora in poi del Regolamento), nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente (Si veda in tal senso l'art. 37, comma 13 del Codice); il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. (Si veda in tal senso l'art. 3 del Disciplinare di gara);

2. L'art. 92, comma 2 del DPR 207 del 2010 e smi e con particolare riguardo al seguente periodo. “*I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. **Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara***” (Si veda in tal senso in giurisprudenza TAR Roma n. 2750 del 2012; TAR Roma n. 338 del 2013; Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012, par. 7.1);

3. L'art. 109, comma 2 del DPR 207 del 2010 che prescrive espressamente che: “**Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:**

a) **categorie di opere generali individuate nell'allegato A;**

b) *categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.*

Esse sono comunque **subappaltabili** ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7”;

4. L'art. 92, comma 5 del DPR 207 del 2010 che prevede: “*Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo **hanno i requisiti di cui al presente articolo**, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione **che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati***”.